R.G. N. 405/23 RD n. 50/24

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il

Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA Presidente f.f. Avv. Enrico ANGELINI Segretario f.f. - Avv. Giampaolo BRIENZA Componente - Avv. Camillo CANCELLARIO Componente - Avv. Paola CARELLO Componente - Avv. Biancamaria D'AGOSTINO Componente - Avv. Antonio GAGLIANO Componente - Avv. Antonino GALLETTI Componente - Avv. Giovanni STEFANI' Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il giorno [OMISSIS], del Foro di Firenze (pec [OMISSIS]) con domicilio professionale in [OMISSIS], avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Firenze assunta e depositata in data 07.09.2023 e notificata a mezzo pec il successivo 11 settembre, con la quale è stata comminata la misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione di avvocato per mesi sei.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Paola Carello svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso rimettendosi al Collegio.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'avv. [RICORRENTE] con proprio ricorso impugna il provvedimento con cui in data 7 settembre 2023 il CDD di Firenze ha deliberato nei suoi confronti la sospensione cautelare dall'esercizio della professione per mesi sei.

Il procedimento cautelare era stato avviato a seguito di segnalazione ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nel marzo 2023 e corredata da articoli di stampa che davano notizia della decisione n. [OMISSIS] del [OMISSIS].23, depositata il [OMISSIS], del Tribunale di Arezzo.

Con la sentenza il Tribunale aveva condannato per peculato l'avvocato [RICORRENTE] alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici; aveva altresì ordinato la confisca nei confronti dell'imputato della somma di euro 131.000,00 ovvero, in mancanza, la confisca di beni di valore corrispondente, con condanna sia al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede, sia al pagamento delle spese legali di queste.

Il CDD di Firenze, sentito l'incolpato, esaminata la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni e verificata la diffusione della notizia, ha ritenuto sussistenti i requisiti previsti ex art. 60 L. n.247/2012 per l'applicazione della misura cautelare con decisione depositata il giorno 7 settembre 2023, notificata con pec all'iscritto il successivo 11 settembre.

Avverso il provvedimento ricorre l'avvocato [RICORRENTE] chiedendo in via principale l'annullamento della sospensione cautelare e in via subordinata la riduzione della sua durata.

Il ricorrente articola tre motivi di ricorso: nel primo deduce violazione ed erronea qualificazione della L. 247/12 e del Reg. CNF n. 2/2014, in relazione alla violazione del principio generale del contraddittorio con riferimento al requisito dello strepitus fori; nel secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 32 del Reg. CNF n. 2/2014, per parziale inutilizzabilità delle prove a carico e conseguentemente per insussistenza dello strepitus fori; nel terzo motivo deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 32 del del Reg. CNF n. 2/2014 per sproporzione della misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi sei.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve affrontare, per la sua priorità logico-giuridica e stante il suo carattere impediente ed assorbente, la questione dell'ammissibilità del ricorso che, notificato in data 18 settembre 2023, è stato sottoscritto esclusivamente dall'avvocato [RICORRENTE], quando egli era già stato attinto dalla misura immediatamente esecutiva della sospensione cautelare notificatagli in data 11 settembre 2023.

L'iscritto che subisce la misura cautelare della sospensione viene privato dello *jus postulandi*, sicchè egli non può impugnare in proprio il provvedimento di sospensione cautelare, che è esecutivo sin dalla data di sua notifica (art. 32 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014 ed art. 60 co. 2 L. n. 247/2012); pertanto l'impugnazione dovrà essere necessariamente

proposta a mezzo di avvocato iscritto all'albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

L'odierno ricorrente, successivamente alla notifica della misura irrogatagli dal CDD di Firenze, ha sottoscritto il proprio atto senza la difesa di avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori e munito di procura speciale, poi ricorrendo al difensore solo per la partecipazione all'udienza di discussione; consegue che il ricorso deve essere ritenuto inammissibile per difetto di *jus postulandi* in capo all'unico sottoscrittore dell'atto.

<u>P.Q.M.</u>

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934;

Il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 novembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f. f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f. f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 4 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà